

Relazione sui delitti contro la libertà morale (versione provvisoria)

(Torino, 9 novembre 2018)

Giulio De Simone

Ci si soffermerà, in particolare, sulle fattispecie tipizzate negli artt. 610 (*violenza privata*) e 612-bis c.p. (*atti persecutori*), proponendo alcune modifiche all'attuale disciplina. Si prospetterà, inoltre, l'introduzione, sempre all'interno della Sezione dedicata *ai delitti contro la libertà morale*, di nuove norme incriminatrici, in tema di *mobbing* e di *matrimonio forzato o per costrizione*.

1. Violenza privata.

Per quanto concerne la struttura della fattispecie, l'aspetto più rilevante e più problematico è rappresentato dall'*eccessiva ampiezza del significato attribuito alla violenza* quale modalità della condotta tipica e mezzo di costrizione.

Per la Cassazione la violenza «si identifica in *qualsiasi mezzo idoneo* a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza impropria, che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione»¹.

La violenza è divenuta oramai, nella prassi giurisprudenziale, *un concetto evanescente, labile, sbiadito, sfumato*, relegato ai margini della fattispecie incriminatrice. Si potrebbe dire che essa *non costituisce più un requisito essenziale del reato di violenza privata*.

Si tratta, chiaramente, di un'interpretazione che non si può condividere, perché in questo modo si giunge a considerare come non scritto un elemento costitutivo del reato (la violenza come mezzo di costrizione), così da trasformare surrettiziamente la violenza privata *in una fattispecie a forma libera* (mentre, in origine, essa era stata concepita – proprio attraverso il riferimento esplicito alla violenza e alla minaccia – come una *fattispecie a forma vincolata*).

Peraltro, analogo fenomeno di “spiritualizzazione” del concetto di violenza è dato riscontrare, già da diverso tempo, nella giurisprudenza del *Bundesgerichtshof* tedesco-federale².

Da noi la norma incriminatrice della violenza privata (art. 610 c.p.) trova assai frequente applicazione.

¹ Così, tra le tante, Cass. pen., sez. V, 12 giugno 2018, n. 38910. Sostanzialmente conformi, pur senza richiamarsi alla violenza c.d. impropria, Cass. pen., sez. V, 16 ottobre 2017, n. 1913; Cass. pen., sez. V, 12 ottobre 2017, n. 53978; Cass. pen., sez. V, 6 giugno 2017, n. 40291; Cass. pen., sez. V, 13 aprile 2017, n. 48369.

² Vd. FISCHER, *StGB*, 65. Aufl., C.H. Beck, München, 2018, p. 1712 s., n. marg. 11 ss.

Sono ritenute penalmente rilevanti ipotesi in cui l'autore si limita, in realtà, a creare una situazione di fatto che è tale da incidere negativamente non tanto sulla sua libertà di autodeterminazione di una persona quanto piuttosto sulla possibilità di dare attuazione al proprio volere, sulla libertà di agire, quindi (sulla *Betätigungsfreiheit*, direbbero i tedeschi).

Numerosi *fatti di minima rilevanza*, che attengono all'ordinaria conflittualità dell'esperienza quotidiana, vengono sovente portati all'attenzione dei giudici di merito ed anche della Corte di cassazione. Quest'ultima ritiene, ad esempio, che il reato risulti integrato nella condotta di chi impedisce l'esercizio dell'altrui diritto di accedere a un locale o ad una stanza di abitazione, chiudendone a chiave la serratura (Cass. pen., sez. V, 12 giugno 2018, n. 38910); nella condotta di chi ostruisce volontariamente la sede stradale per impedire ad altri di effettuare una manovra nella stessa (Cass. pen., sez. V, 15 gennaio 2018, n. 5358); nel parcheggiare la propria autovettura dinanzi ad un fabbricato, in modo tale da bloccare il passaggio, impedendo l'accesso alla persona offesa (Cass. pen., sez. V, 16 ottobre 2017, n. 1913); nel parcheggiare la propria auto a pochi centimetri da un'altra, impedendo di fatto al conducente dell'altra vettura di poter regolarmente uscire dal proprio sportello (Cass. pen., sez. V, 12 ottobre 2017, n. 53978); nel fatto dei dirigenti scolastici e degli insegnanti che dispongono l'osservazione psicologica degli allievi durante le lezioni senza il preventivo consenso dei genitori (Cass. pen., sez. V, 6 giugno 2017, n. 40291); nel parcheggiare la propria autovettura nello spazio espressamente riservato ad una determinata persona per ragioni attinenti al suo stato di salute (Cass. pen., sez. V, 23 febbraio 2017, n. 17794).

E gli esempi potrebbero moltiplicarsi.

Le alternative ipotizzabili, per porre rimedio a questa situazione, sono due, *diametralmente opposte*.

La prima: legittimare *ex post*, per così dire, il pragmatismo ermeneutico del formante giurisprudenziale, inserendo nel testo della disposizione – sulla falsariga di quanto, peraltro, è già previsto dall'art. 181 c.p. elvetico³ – una locuzione del tipo “*o intralciando in altro modo la libertà di agire della vittima*”, in modo tale da consentire, una volta per tutte, di attribuire rilevanza penale, già a livello di astratta previsione legale, anche a quelle ipotesi di “violenza privata senza violenza”.

Oppure, al contrario, cercare di prevenire e di contenere in qualche modo, a livello normativo, il già segnalato fenomeno di “smaterializzazione” per via interpretativa del concetto di violenza. Una proposta fattibile potrebbe essere, forse, quella di inserire nel codice penale una **definizione del concetto di violenza alle persone**. Tutto sta a vedere, poi, come metterla a punto.

Si potrebbe pensare, inoltre, alla creazione di una **fattispecie minore**, meno pregnante sul piano del disvalore della condotta, *da collocare nell'ambito del diritto sanzionatorio amministrativo oppure del diritto civile punitivo* – così come, recentemente, è accaduto per l'ingiuria –, che

³ Il quale recita testualmente: ««chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà di agire di costei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria»».

dovrebbe riguardare, per l'appunto, quelle ipotesi in cui il soggetto attivo, senza ricorrere all'uso della violenza o della minaccia, determini una situazione di fatto che sia tale da impedire ad altra persona la libera attuazione del proprio volere (incida, in altri termini, limitandola, sull'altrui libertà di agire).

Bisognerebbe, inoltre, chiedersi se non sia il caso, quantomeno in relazione all'ipotesi non aggravata, di rendere la violenza privata **un reato procedibile a querela** della persona offesa.

La violenza privata, com'è noto, non figura nel novero dei reati per i quali è stata modificata la disciplina del regime di procedibilità dal d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36. In effetti, la legge delega del giugno 2017⁴ (art. 1, comma 16, lett. a), nel fissare i principi e i criteri direttivi, aveva previsto, per quanto riguarda i reati contro la persona, la procedibilità a querela per i reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, *con l'unica eccezione proprio del delitto di cui all'art. 610 c.p.*

Il fatto che il delitto continui ad essere perseguibile d'ufficio rende, peraltro, *inapplicabile la causa di estinzione del reato per condotte riparatorie* (art. 162-ter c.p., introdotto nel codice dall'art. 1, comma 1, l. 23 giugno 2017, n. 103), *che è ammessa solo in relazione ai casi di procedibilità a querela soggetta a remissione.*

Eppure, ripeto, forse non sarebbe inopportuna la previsione della procedibilità a querela anche per la violenza privata.

Le considerazioni svolte nella Relazione illustrativa allo *Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati* (Atto del Governo: 475-bis, pag. 1) parrebbero, in effetti, attagliarsi anche questo reato: «La procedibilità a querela costituisce un punto di equilibrio e di mediazione fra due opposte esigenze: da un lato, quella di evitare che si determinino meccanismi repressivi automatici in ordine a fatti che non rivestono particolare gravità, tali da ostacolare il buon governo dell'azione penale in riferimento a quelli seriamente offensivi; dall'altro, quello di far emergere e valorizzare l'interesse privato alla punizione del colpevole in un ambito di penalità connotato dall'offesa a beni strettamente individuali».

Si potrebbe pensare, allora, ad una soluzione di questo tipo: procedibilità a querela come regola generale; procedibilità d'ufficio nell'ipotesi di cui al 2° comma dell'art. 610 c.p. e inoltre laddove il fatto sia commesso in danno di soggetti particolarmente vulnerabili (minore o persona in stato di infermità o di deficienza psichica o donna in stato di gravidanza) o ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale o il fatto sia commesso con l'uso di violenza che, in sé considerata, costituisca a sua volta un reato il quale si debba procedere d'ufficio.

2. Stalking

⁴ legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. legge Orlando).

E veniamo agli atti persecutori.

Un rapido sguardo ai dati statistici forniti dall'Istat. Dall'entrata in vigore, nel 2009, della legge che ha introdotto la relativa norma incriminatrice (art. 612-*bis* c.p.), *si registra un sensibile aumento delle condanne per questo reato*: 35 sentenze nel 2009, 1.601 nel 2016. I condannati sono soprattutto italiani (1.309 nel 2016) e maschi (1.212). I reati più frequentemente associati al reato di *stalking* sono la violenza privata, le lesioni personali e l'ingiuria (che in realtà, come si è detto, non costituisce più reato)⁵.

Con riferimento a questo delitto, si pone, innanzi tutto, la ben nota questione relativa **alla compatibilità della fattispecie**, così come configurata nell'art. 612-*bis* c.p., **con il principio di tassatività o determinatezza**. La questione riguarda, in particolare, due dei tre eventi tipizzati in via alternativa dalla norma incriminatrice – il perdurante e grave stato di ansia e di paura e il fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da relazione affettiva – che sono eventi psichici *di non agevole verificabilità in concreto*.

Con riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, la Cassazione sembra aver trovato una via d'uscita: «la prova dell'evento del delitto [...] dev'essere ancorata a elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente e anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata»⁶.

La Corte costituzionale, d'altra parte, ha avuto modo di interloquire sulla questione in tempi relativamente recenti e ha dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 25, comma 2, cost., per violazione del principio di determinatezza, la q.l.c. dell'art. 612-*bis* c.p., ponendo l'accento, tra l'altro, sul fatto che tale principio «non esclude l'ammissibilità di formule elastiche, la cui valenza riceve adeguata luce dalla finalità dell'incriminazione e dal quadro normativo su cui la previsione di innesta»⁷.

Ma i dubbi e le perplessità non risultano, invero, del tutto fugati.

La via maestra da percorrere sarebbe, probabilmente, quella di una modifica strutturale della fattispecie tipica. Si potrebbe pensare di eliminare dal testo della norma incriminatrice il riferimento ai due eventi maggiormente indiziati di indeterminatezza – il grave e perdurante stato di ansia o di paura e il fondato timore – trasformando il reato in un *reato di pura condotta e di pericolo*. L'accento dell'incriminazione andrebbe a cadere, in questo modo, sul *disvalore della condotta*, di cui dovrebbe richiedersi – sulla falsariga di quanto già previsto dal § 238 StGB (*Nachstellung*), nel

⁵ Dati statistici riportati nel sito: <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-percorso-giudiziario/condanne>.

⁶ Cass. pen., sez. V, 14 febbraio 2018, n. 14200; Cass. pen., sez. III, 19 gennaio 2018, n. 23530. Si tratta di un orientamento già diffuso e consolidato nella giurisprudenza di legittimità.

⁷ Corte cost., 11 giugno 2014, n. 172, in *Giur. cost.*, 2014, 3, p. 2729, con nota di F. GIUNTA.

testo modificato da una recentissima riforma del 2017, e dal § 107a ÖStGB (*Beharrliche Verfolgung*)⁸ – la mera attitudine a determinare un grave pregiudizio delle abitudini di vita della vittima.

3. Nuove fattispecie incriminatrici da introdurre nel codice penale: *Mobbing e matrimonio forzato*

Non è, infine, un'eventualità da sottovalutare, in prospettiva del *lege ferenda*, l'introduzione nel codice, sempre all'interno della Sezione dedicata ai *delitti contro la libertà morale*, di nuove fattispecie incriminatrici, atte a fronteggiare fenomeni di indubbio disvalore sociale e penale, che già da tempo hanno attratto l'attenzione della pubblica opinione e degli addetti ai lavori.

Mi riferisco, in particolare, al c.d. *mobbing* e al *matrimonio forzato o per costrizione*.

Per quanto riguarda il *mobbing*, la stessa Corte costituzionale, tempo addietro, ebbe modo di occuparsi di questo fenomeno: «la sociologia – rilevarono in quell'occasione i giudici della Consulta – ha mutuato il termine *mobbing* da una branca dell'etologia per designare un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo. Ciò implica l'esistenza di uno o più soggetti attivi cui i suindicati comportamenti siano ascrivibili e di un soggetto passivo che di tali comportamenti sia destinatario e vittima»⁹.

Questi comportamenti vessatori offendono, senza alcun dubbio, *beni di rilevanza costituzionale*, quali la salute (art. 32 cost.), la libertà e la dignità dei prestatori di lavoro (art. 41, comma 2, cost.).

La Cassazione attualmente ritiene che le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione possano integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), *ma solo qualora il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore dipendente assuma natura para-familiare*, in quanto caratterizzato da relazioni intense e

⁸ In Germania, per l'appunto, la riforma del 2017 ha modificato sensibilmente la struttura della fattispecie di *Nachstellung*, trasformando il reato, che era di evento, in un reato di pericolo il cui disvalore si riassume nell'attitudine della condotta a pregiudicare gravemente lo stile di vita della vittima. Nel c.p. spagnolo, il delitto di *acoso* è stato introdotto (art. 172-ter) dalla *Ley Orgánica* 1/2015, entrata in vigore il 1° luglio 2015. Questo delitto è configurato come reato di evento, che però consiste, in via esclusiva, nella *grave alterazione dello sviluppo della vita quotidiana della vittima* (nessun evento psichico, dunque). Per ulteriori approfondimenti si rinvia al recente contributo di A. DI MAIO, *La criminalizzazione delle molestie assillanti nel nuovo codice penale spagnolo, tra l'esigenza di tutela della vittima ed il rispetto dei principi penali*, in www.lalegislazionepenale.eu, 29.7.2016, pp. 1 ss.

⁹ Corte cost., 19 dicembre 2003, n. 359 (in *Giust. civ.*, 2004, I, p. 608), con cui fu dichiarata l'illegittimità costituzionale della l. reg. Lazio 11 luglio 2002, n. 16, recante disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno del *mobbing* nei luoghi di lavoro, atteso che le regioni, in assenza di una specifica disciplina di un determinato fenomeno emergente nella vita sociale, non hanno poteri illimitati di legiferare, ma sono vincolate al rispetto dei limiti stabili dall'art. 117 cost.

abituale, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia¹⁰. La norma incriminatrice in questione, pertanto, non è sufficiente a garantire un'adeguata tutela penale rispetto a quelle situazioni non inquadrabili in un contesto di parafamiliarità.

In Spagna, il delitto di *acoso laboral* è stato introdotto dalla *Ley Orgánica 5/2010* del 22 di giugno ed è previsto dall'art. 173, comma 1, par. 2° del *código penal*¹¹; in Francia il delitto di *harcèlement moral* è previsto dall'art. 222-33-2 del *code pénal*¹²; nella Repubblica di San Marino una legge del 2008¹³ ha inserito nel codice penale una nuova norma incriminatrice (l'art. 181-bis – *Atti persecutori*), in cui sono tipizzati sia lo *stalking* (comma 1)¹⁴ sia il *mobbing* (comma 2)¹⁵.

¹⁰ Cass. pen., sez. VI, 26 febbraio 2016 (6 giugno 2016), n. 23358. Conformi: Cass. pen., sez. VI, 23 giugno 2015 (7 ottobre 2015), n. 40320; Cass. pen., sez. VI, 22 settembre 2010, n. 685; Cass. pen., sez. VI, 6 febbraio 2009, n. 26594. Nella giurisprudenza di merito, si segnala all'attenzione Trib. Taranto, 7 aprile 2014, n. 176 (in *Riv. pen.*, 2014, 7-8, p. 735), che in un caso di condotte vessatorie poste in essere dal primo responsabile e dal vice direttore di uno stabilimento tessile ai danni di un loro dipendente ha ritenuto applicabile l'art. 612-bis c.p.: « Il reato di stalking, ovvero le molestie reiterate, commesse ai danni di persone legate all'autore da attuale e pregressa relazione affettiva, per lo più al di fuori di un contesto di tipo familiare, anche soltanto di fatto, è ravvisabile anche a carico del datore di lavoro che, sottoponendo un proprio dipendente a quotidiane discriminazioni e vessazioni, gli abbia provocato un perdurante e grave stato d'ansia con effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico». La sentenza è annotata da G. PISANI, *Il mobbing come stalking: prospettive e limiti*, in www.penalecontemporaneo.it (22 giugno 2016).

¹¹ La disposizione recita testualmente: «*Con la misma pena [prisión de seis meses a dos años] serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humilantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima*».

¹² «*Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 € d'amende*».

¹³ Legge 20 giugno 2008, n. 97.

¹⁴ «[È punito con la prigionia di primo grado e con la multa] chiunque ripetutamente molesta o minaccia una persona in modo da arrecarle gravi sofferenze morali e danno alla propria dignità, fino a turbare le sue normali condizioni di vita o metterla in uno stato di soggezione o di grave disagio fisico o psichico, o di giustificato timore per la sicurezza personale propria o di altri a lei legati da stabili rapporti affettivi, è punito, a querela della persona offesa, con la prigionia di primo grado e la multa».

¹⁵ «Qualora le molestie o le minacce di cui al primo comma siano poste in essere nel luogo di lavoro, sotto forma di sistematiche e ripetute angherie e pratiche vessatorie compiute dal datore di lavoro o da colleghi allo scopo di svalutare professionalmente, umiliare, isolare un lavoratore nel tentativo di indurlo, dopo avergli procurato gravi sofferenze psico-fisiche, alle dimissioni, la pena è aumentata di un grado».

Anche da noi, peraltro, sono già state presentate diverse proposte di legge che prevedono l'introduzione di una norma incriminatrice *ad hoc*¹⁶. Si auspica che il nuovo reato possa essere introdotto in tempi ragionevolmente brevi.

Il matrimonio forzato o per costrizione è un'ipotesi speciale e aggravata di violenza privata e rientra tra i *reati culturalmente motivati*. Esso è espressione di una tradizionale concezione patriarcale della famiglia, che non riconosce alle figlie, ed in parte neppure ai figli, alcun diritto all'autodeterminazione. Le vittime, di solito, sono giovani migranti, per lo più minorenni.

L'Italia ha sottoscritto, nel settembre 2012, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 (Convenzione di Istanbul), che è stata poi ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77 e il cui articolo 37 prevede uno specifico obbligo di penalizzazione del matrimonio forzato¹⁷.

Norme incriminatrici *ad hoc* sono state già introdotte in altri sistemi penali dell'Europa continentale culturalmente affini al nostro. In Germania, il matrimonio forzato (*Zwangsheirat*) è ora previsto dal § 237 *StGB* e in Spagna dall'art. 172-*bis* del *código penal*, inserito con la L.O. 1/2015 del 30 marzo. La sua introduzione è stata giustificata dal legislatore spagnolo con la necessità di dare attuazione alla Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione e alla lotta contro la tratta di esseri umani (e in particolare al considerando 11), in cui il matrimonio forzato è compreso tra le ipotesi di tratta di esseri umani.

Da noi vi è la Proposta di legge C 5579, presentata il 15 novembre 2012 nel corso della XVI Legislatura, che prevede l'introduzione di un art. 612-*ter* (*matrimonio forzato*), il cui comma 1 è così concepito: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque costringe o induce taluno con violenza o minaccia a contrarre matrimonio contro la propria volontà è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

¹⁶ Si vedano, tra le più recenti, le proposte di legge C. 3024, *Introduzione dell'art. 610-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela dei lavoratori contro gli atti di violenza o di persecuzione psicologica nei luoghi di lavoro* (mobbing), presentata il 15 dicembre 2009, C. 2191, *Introduzione dell'art. 582-bis del codice penale, in materia di molestia morale e violenza psicologica nell'attività lavorativa* (mobbing e straining), presentata il 14 marzo 2014, C. 3110, *Introduzione dell'art. 610-bis del codice penale, in materia di atti di discriminazione o di persecuzione psicologica in ambito lavorativo*, presentata l'8 maggio 2015. Si veda, altresì, il d.d.l. S. 1785, *Introduzione nel codice penale del reato di atti vessatori in ambito lavorativo*, comunicato alla Presidenza del Senato il 26 febbraio 2015.

¹⁷ «Matrimonio forzato. 1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare l'atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio. 2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente con l'inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio».